

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di martedì ventitrè del mese di giugno, alle ore 18,30 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9 MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4 CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12 VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea.

Risulta altresì presente l'Assessore Cafarotti.

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, De Santis, Lemmetti, Meleo e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano
(*OMISSIS*)

Deliberazione n.116**Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli
impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019****Premesso che:**

l'art. 35 comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rinvia al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la disciplina relativa alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali;

l'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", ha previsto misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;

in particolare, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che le Amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3 bis del Decreto Legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2, all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio (...);

per le finalità di cui al comma 4, il successivo comma 6 del richiamato articolo, stabilisce che le procedure concorsuali sono svolte con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame (lett. b), prevedendo:

- 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
- 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
- 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
- 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
- 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
- 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
- 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

inoltre, in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che,

l'articolo 6 della L. n. 56/2019, al comma 4, dispone che gli enti locali adeguano ai propri ordinamenti alle disposizioni della Legge n. 56 del 19 giugno 2019;

considerato, altresì, che in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n.267/2000 la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2020, ha determinato la dotazione organica del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale, approvando, altresì, la pianificazione triennale dei fabbisogni 2020-2022;

con la medesima Deliberazione è stata approvata la programmazione assunzionale del personale dirigente e non dirigente per il triennio 2020-2022 ed è stata contestualmente autorizzata l'indizione e lo svolgimento di n. 11 procedure concorsuali pubbliche e specificatamente n. 2 procedure per l'accesso ai profili dirigenziali, n. 5 procedure per l'accesso ai profili professionali non dirigenziali di categoria D e n. 4 procedure per l'accesso ai profili professionali non dirigenziali di categoria C, che saranno espletate in coerenza con le nuove norme introdotte dalla legge n. 56/2019;

la stessa Deliberazione n. 9/2020 stabilisce, in particolare, che l'espletamento delle procedure concorsuali da bandire, potrà avvenire, tra l'altro, con modalità semplificate:

- prevedendo il ricorso ad una prova preselettiva, con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte i posti messi a concorso;
- prevedendo che le prove scritte siano realizzate in forma semplificata, anche concentrando le materie previste dal bando in un'unica prova e ricorrendo a domande con risposta a scelta multipla;

con riferimento, in particolare, all'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, il vigente Regolamento, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005, prevede, tra i requisiti di accesso, quello di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 36 anni. Tale limite di 36 anni è elevato di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente e di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni, a favore dei cittadini italiani, che hanno prestato servizio militare volontario (...). E comunque, anche in caso di diritto all'elevazione dei limiti di età, questa non potrà superare i 40 anni;

sulla specifica previsione dell'individuazione di limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, rifacendosi alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con sentenza c-416/13 del 13 novembre 2014, ha ritenuto tale limite contrario al diritto dell'Unione, costituendo, lo stesso, una discriminazione ingiustificata in quanto realizza manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull'età anagrafica;

inoltre, con particolare riferimento alla fissazione di un limite di età, con possibilità di elevazione solo per alcune categorie di candidati, la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 695/2019, richiamando la citata pronuncia della Corte Di Giustizia Europea, ha giudicato *“sproporzionato”* il requisito del limite di età sottolineando, altresì, che *“tale conclusione vale, a maggior ragione, per il “doppio” limite di età che, nel permettere l’assunzione dei candidati trentacinquenni solo se coniugati, con figli oppure con precedente esperienza di servizio militare volontario o di leva, prescinde del tutto dalla necessità che il neo assunto abbia una particolare condizione fisica e possa pertanto essere impiegato per un congruo numero di anni di lavoro”*;

pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza richiamata, relativamente al concorso pubblico per il conferimento di posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale (cat. C), il limite di età previsto dall'art. 1 (Requisiti di accesso) comma 2 punto 3 del Regolamento per l'accesso al profilo di che trattasi, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005, deve ritenersi non più applicabile alla selezione in divenire;

al fine, comunque, di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio del Corpo di Polizia Locale, con una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione del limite di un'età massima e nel rispetto dei principi enucleati dalle richiamate pronunzie, la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento delle funzioni specifiche del ruolo sarà accertata tramite lo svolgimento di una prova di efficienza fisica dei candidati;

Ritenuto pertanto che,

alla luce delle nuove norme in materia di reclutamento del personale, finalizzate ad accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e dei richiamati principi giurisprudenziali, si rende necessario approvare un Regolamento recante la disciplina transitoria relativa al biennio 2020-2021 in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente, del personale non dirigente e del personale del Corpo della Polizia Locale, secondo modalità semplificate, in ossequio alle

disposizioni della Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle amministrazioni pubbliche e la prevenzione dell’assenteismo”;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 125/2013 di conversione del decreto legge 101/2013;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni – Funzioni Locali; Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 331/2011;

Visto il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 424/2009;

Viste le modifiche al “Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente” di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 129/2013;

Visto il Regolamento per l’accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale (cat. C, pos. ec. C1, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 223/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28/01/2020 avente ad oggetto la pianificazione del fabbisogno del personale non dirigente per gli anni 2020-2022;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-416/2013;

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 695/2019;

Visti i C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Enti Locali

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 ed in particolare gli artt.247,248,249

Preso atto che, in data 27 maggio 2020, il Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane dott.ssa Lucia Roncaccia, ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore

F. to: L. Roncaccia

Che, in data 27 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F. to: A. Ottavianelli

Che in data 29 maggio 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267,

si esprime parere di non rilevanza contabile in riferimento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto”

Il Ragioniere Generale

F. to: A. Guiducci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA

di approvare il Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 di cui all'allegato A) della presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni di legge e di regolamento citate in motivazione.

Per quanto non previsto dalla disciplina transitoria, si applicano le norme contenute nei Regolamenti di accesso agli impieghi previgenti, dalla specifica normativa in materia, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Allegato A)**Regolamento recante la disciplina transitoria relativa al biennio 2020-2021 in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente con modalità semplificate.****Articolo 1****Disciplina semplificata, ambito di applicazione**

1. La presente disciplina regola l'accesso agli impieghi a tempo indeterminato del personale dirigente e non dirigente nel biennio 2020-2021, secondo i principi e con le modalità semplificate di cui alla Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*.
2. Per quanto non previsto nella presente disciplina, si applicano le norme vigenti in materia ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Articolo 2**Modalità di accesso**

1. L'accesso agli impieghi a tempo indeterminato presso Roma Capitale avviene attraverso procedure selettive, in conformità al vigente piano dei fabbisogni, con lo strumento del concorso pubblico, per titoli ed esami o per soli esami, in relazione ai profili professionali oggetto della pianificazione.
2. L'Amministrazione ha facoltà di riservare una percentuale dei posti, per ciascun profilo professionale messo a concorso, al personale interno di Roma Capitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione, nel caso di contemporanea indizione di concorsi relativi ad una pluralità di profili professionali afferenti la stessa categoria di classificazione del personale di cui alla contrattazione nazionale vigente (categoria B – posizione economica B1, categoria C – posizione economica C1, Categoria D – posizione economica D1, profili Dirigenziali), ha facoltà di procedere all'indizione di un bando unico per la categoria, diversificando all'interno del bando, in relazione ai diversi profili professionali contemplati dalla selezione, i requisiti generali e speciali di accesso, le materie oggetto delle prove d'esame ed ogni altra eventuale condizione necessaria. L'acquisizione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente tramite modalità telematica, con le specifiche previste dal bando di concorso a pena di esclusione.
4. Le procedure concorsuali bandite nel biennio 2020-2021 si svolgono con le modalità semplificate previste dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56, in deroga alla disciplina regolamentare dell'Ente, mediante:
 - a) l'eventuale valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, nei casi di concorso per titoli ed esami;

- b) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
 - c) l'eventuale costituzione di sottocommissioni d'esame anche per le prove scritte, assegnando a ciascuna di esse un numero di candidati non inferiore a duecentocinquanta;
 - d) l'esecuzione di una prova preselettiva quando le domande di partecipazione al concorso superano di **due volte** il numero dei posti messi a concorso, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e gestita con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati ivi compresa la predisposizione dei quesiti.
5. Le prove scritte avvengono in forma semplificata, anche concentrando le materie previste dal bando in un'unica prova e ricorrendo a domande con risposta a scelta multipla. Per i profili tecnici può essere previsto lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime.
6. Lo svolgimento delle prove di cui ai precedenti commi e la relativa correzione possono avvenire mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.
7. Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, Roma Capitale si avvale per i concorsi banditi nel biennio 2020-2021 della facoltà di escludere il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 3

Preselezione

1. Il bando di concorso prevede l'espletamento di una prova preselettiva quando le domande di partecipazione superano di **due volte** il numero dei posti messi a concorso. Quando l'Amministrazione procede all'indizione dei bandi unici di cui al comma 3 del precedente articolo, la prova preselettiva è **unica** per tutti i profili professionali della medesima categoria (B, C, D e profili dirigenziali).
2. La preselezione si svolge mediante la somministrazione di quesiti con risposta a scelta multipla, diretti a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, nonché, eventualmente, la conoscenza delle materie espressamente previste per la/e prova/e scritta/e comuni ai profili professionali messi a concorso. Non è prevista la pubblicazione di un archivio quesiti.
3. Sono ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di merito, pari a un numero corrispondente a: non inferiore a **quattro volte** i posti messi a concorso nei profili dirigenziali e non inferiore a **sei volte** i posti messi a concorso nei profili di categoria D, C e B.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio della graduatoria finale.

Articolo 4

Commissioni Esaminatrici

1. Per l'espletamento delle prove e la formazione della graduatoria finale, l'Amministrazione nomina una commissione esaminatrice. Qualora si proceda all'indizione dei bandi unici di cui all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento, potrà essere nominata una commissione esaminatrice per la prova preselettiva che termina il suo compito con l'esito della preselezione e, successivamente, una commissione esaminatrice per ciascuno dei profili professionali a concorso.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento competente in materia di risorse umane e sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina o esterni ad essa.
3. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente, scelto tra i dirigenti e gli avvocati dirigenti della pubblica amministrazione, i professori universitari, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e da due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, nel rispetto dei principi di cui all'art.57 del D.lgs. n. 165/2001. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad essi non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. I componenti esperti di cui al precedente comma sono individuati sulla base dei seguenti criteri alternativi:
 - a) posizione funzionale rivestita nell'amministrazione pubblica o nell'ente privato di appartenenza, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso;
 - b) rilevante professionalità ed esperienza acquisita nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
5. E' possibile procedere alla nomina di sottocommissioni, anche per le prove scritte, costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario. Ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta. I componenti delle sottocommissioni sono individuati con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Per l'espletamento delle prove orali le commissioni, come sopra composte, possono essere integrate da esperti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Nelle fasi in cui è disposta l'integrazione, gli esperti entrano a far parte della commissione a tutti gli effetti come componenti.
7. Il Direttore del Dipartimento di cui al comma 2 individua nel provvedimento di nomina della commissione il segretario, scegliendolo tra i dipendenti dell'Amministrazione ascritti alla categoria D nelle procedure selettive relative al profilo dirigenziale ed alla categoria D, mentre, per le procedure selettive inerenti le altre categorie, le funzioni di segretario della commissione possono essere svolte da un dipendente ascritto alle categorie C o D.
8. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per

decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina a presidente o componente di commissione esaminatrice.

9. Gli incarichi di presidente, di componente o di segretario di commissione esaminatrice si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente.

Articolo 5

Prove d'esame

1. Il bando di concorso, nell'ambito della prova scritta, determina per ciascun profilo professionale le materie d'esame, il numero di domande da somministrare ed il tempo a disposizione per completarla.

2. Roma Capitale per l'espletamento delle prove preselettive e delle prove scritte si avvale dell'ausilio di sistemi informatici e telematici forniti, eventualmente, da enti o istituti specializzati pubblici o privati. Agli stessi enti può essere affidata la predisposizione dei quesiti, nonché l'eventuale correzione delle medesime prove con l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

3. Per la **categoria C** la prova scritta consiste nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione.

4. Per la **categoria D**, le prove scritte previste dalla vigente regolamentazione sono accorpate in un'unica prova scritta che si compone di due elementi:

- a) somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali;
- b) redazione di un elaborato a carattere pratico applicativo o la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento.

5. Le prove scritte relative all'accesso al profilo professionale di **funzionario avvocato** sono accorpate secondo le modalità di cui al precedente punto 4). Nell'ambito della medesima prova, è, comunque, richiesta la redazione di un atto giudiziario e/o parere legale su una o più delle materie indicate dal bando.

6. I bandi di concorso disciplinano le modalità di espletamento della prova orale che consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova/e scritta/e. Nell'ambito della prova orale si procede, altresì, all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse, secondo la vigente normativa.

Articolo 6

Accesso al profilo professionale di Istruttore Polizia Locale

1. L'accesso al profilo professionale di istruttore polizia locale di Roma Capitale (categoria C, posizione economica C1) richiede il superamento di una prova di efficienza fisica diretta a valutare le capacità e le qualità fisiche degli aspiranti in rapporto alle mansioni proprie del profilo da ricoprire, pertanto non è previsto il limite di età di 36 anni per la partecipazione al concorso, di cui alla previgente disciplina.
2. Il bando di concorso determina le modalità di svolgimento della prova di efficienza fisica, da espletarsi prima della prova orale. Il mancato superamento comporta la non ammissione alle prove successive della procedura selettiva.
3. Ogni candidato, il giorno della prova di efficienza fisica, prima dell'esperimento deve esibire alla commissione in originale il proprio certificato di idoneità sportiva non agonistica (rilasciato dal medico di medicina generale) o altro certificato superiore, in corso di validità. La mancata esibizione nei termini sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione.
4. L'Amministrazione si riserva, comunque, di sottoporre a visita medica i candidati risultati vincitori del concorso, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Articolo 7

Accesso alla Dirigenza

1. L'accesso al profilo professionale di dirigente a tempo indeterminato richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma di Laurea conseguito con il vecchio Ordinamento;
 - b) Laurea Specialistica (LS) – DM 509/99 o Laurea Magistrale (LM) – DM 270/2004.
2. Il bando di concorso, in relazione al profilo dirigenziale da ricoprire, specifica la tipologia del Diploma di Laurea conseguito con il vecchio Ordinamento, ovvero, la classe o le classi della Laurea Specialistica (LS) e della Laurea Magistrale (LM), necessari per l'accesso.
3. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di accesso complementari, in quanto funzionali al reperimento di risorse idonee allo svolgimento di funzioni dirigenziali e connessi alla peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a concorso (quali, in via esemplificativa abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi professionali, esperienza maturata in ambiti lavorativi o professionali).
4. Sono ammessi alle selezioni per l'accesso al profilo dirigenziale, purché in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, esclusivamente:
 - a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali (Categoria D o equivalenti) per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle

amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

- b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
- c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
- d) i cittadini italiani, muniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

5. L'Amministrazione provvede alla nomina delle commissioni esaminatrici con determinazione dirigenziale del direttore del dipartimento competente in materia di risorse umane, con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

6. Per tutte le operazioni di concorso e per le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice si redige, per ogni singola riunione, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, nonché siglato, in ogni facciata, dai medesimi componenti. Non è prevista la pubblicazione del verbale nel sito internet di Roma Capitale.

7. Il bando di concorso può prevedere che le due prove scritte di cui alla vigente regolamentazione siano accorpate in un'unica prova scritta, che si compone di due elementi:

- a) somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali;
- b) redazione di un elaborato, a carattere pratico applicativo, connesso all'analisi di una situazione problematica, allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore (*problem solving*).

Articolo 8

Modalità semplificate di comunicazione ai candidati

L'Amministrazione si avvale di modalità semplificate di comunicazione ai candidati. A tal proposito i bandi di concorso prevedono che le informazioni di carattere generale relative alle procedure concorsuali siano pubblicate sul sito istituzionale www.comune.roma.it, con invito a consultare il sito istituzionale dell'Amministrazione per tutta la durata del procedimento.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Per le ulteriori informazioni e notifiche i bandi di concorso prevedono modalità semplificate di comunicazione ai candidati attraverso posta elettronica certificata, email e pubblicazioni sul sito istituzionale.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 luglio 2020.

Lì, 3 luglio 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti